

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4192}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(VIZZINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

—

Norme di principio per la gestione dei Fondi per gli assegni vitalizi a favore dei consiglieri regionali, istituiti dalle regioni a statuto ordinario

Presentato il 19 novembre 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le regioni a statuto ordinario, in analogia a quanto previsto dalla legislazione delle regioni ad autonomia speciale, hanno istituito appositi Fondi, per assicurare la corresponsione di una indennità di fine mandato e di un assegno vitalizio ai consiglieri regionali cessati dalla carica.

La normativa delle singole regioni, in assenza di un quadro certo di riferimento, ha determinato trattamenti differenziati e, in alcuni casi, lo squilibrio della gestione dei Fondi i quali ben presto si troveranno nella impossibilità di

continuare ad assicurare la corresponsione delle prestazioni ai propri iscritti.

Quest'ultima situazione è destinata ad ulteriormente aggravarsi a ragione del progressivo aumento dei beneficiari delle prestazioni cui fa immediato riscontro il disequilibrio delle gestioni finanziarie dei Fondi — alimentati con soli versamenti degli iscritti — e la pratica impossibilità per le regioni di adottare criteri per il contenimento delle prestazioni.

Si rende pertanto necessaria una normativa di principio valida a prestabilire i limiti entro i quali può attuarsi l'inter-

vento della legislazione delle regioni a statuto ordinario nonché a preconstituire idonei parametri di controllo della normazione medesima al fine di conseguire l'omogeneità dei criteri di gestione dei Fondi in parola e delle relative prestazioni.

A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge che, nella stesura definitiva, recepisce i suggerimenti del Ministero del tesoro.

Il provvedimento si compone di cinque articoli nei quali è previsto:

a) la natura di normazione di principio per le regioni a statuto ordinario delle emanande norme che disciplinano, in via generale, i criteri di gestione dei Fondi già istituiti con leggi regionali (articolo 1);

b) le modalità di alimentazione dei fondi mediante contribuzione diretta a carico dei soli iscritti nel limite non inferiore al 22 per cento dell'indennità di carica (articolo 2, comma 1);

c) l'obbligo per i fondi di redigere annualmente il bilancio tecnico-attuariale e comunicarlo alla Presidenza del Consiglio regionale per l'accertamento dell'andamento della gestione (articolo 2, comma 2);

d) la possibilità di contribuzioni *una tantum* a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale in caso di accertato disavanzo finanziario del Fondo al fine di assicurare il pareggio della gestione. La contribuzione, determinata con legge regionale, sarà iscritta in un capitolo di spesa aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (articolo 2, comma 3);

e) le misure massime dell'assegno vitalizio, tenuto conto, al riguardo, della vigente normativa regionale (articolo 3, comma 2);

f) la possibilità della contribuzione volontaria per conseguire il diritto all'assegno vitalizio nella misura minima pre-

vista dalle disposizioni in vigore per coloro che comunque siano cessati dalla carica ed abbiano almeno trenta mesi di anzianità contributiva (articolo 3, comma 3);

g) il limite di età (sessanta anni) entro cui matura il diritto alla percezione dell'assegno vitalizio e la possibilità di anticipare, a domanda, il predetto limite (al cinquantacinquesimo anno) per coloro che siano cessati dalla carica a condizione che si operi una riduzione dell'assegno in misura proporzionalmente inferiore agli anni di anticipazione (articolo 3, commi 4 e 5);

h) la sospensione dell'assegno vitalizio, durante il periodo corrispondente alla durata del mandato, nel caso in cui il beneficiario riassuma la carica di consigliere regionale o venga eletto presso il Parlamento nazionale o presso il Parlamento europeo (articolo 3, comma 6);

i) la rideterminazione, ai fini dell'omogeneizzazione dei trattamenti, degli assegni vitalizi sulla base dei criteri previsti dalla nuova normativa (articolo 3, comma 7);

l) il recepimento della disciplina di cui agli articoli 3 e 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ai fini della determinazione della quota non cumulabile dell'indennità di carica stabilita per i consiglieri regionali (articolo 4, comma 1);

m) l'estensione del trattamento tributario di cui all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, alle indennità e agli assegni spettanti ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario in conformità a quanto già previsto dalla citata legge per i consiglieri delle Regioni a statuto speciale (articolo 4, comma 2);

n) la copertura degli eventuali oneri derivanti dal provvedimento a carico delle regioni interessate mediante utilizzo delle proprie disponibilità di bilancio (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono norme di principio per le regioni a statuto ordinario ai fini della regolamentazione dei rispettivi Fondi per gli assegni vitalizi a favore dei propri consiglieri regionali.

2. I predetti Fondi per gli assegni vitalizi sono denominati negli articoli seguenti con la parola « Fondi ».

ART. 2.

1. I Fondi sono alimentati mediante trattenute non inferiori al ventidue per cento dell'indennità di carica spettante agli aventi titolo alle prestazioni a carico dei Fondi medesimi.

2. Il bilancio tecnico-attuariale è presentato annualmente all'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

3. All'inizio di ogni legislatura l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con contribuzione *una tantum* a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo. Lo stanziamento, da stabilire con legge regionale, è iscritto in capitolo di spesa aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

ART. 3.

1. I Fondi erogano le prestazioni previste dalle rispettive norme istitutive secondo i criteri e nei limiti appresso indicati.

2. L'assegno vitalizio è corrisposto nella misura del trenta per cento dell'in-

dennità di carica, per anzianità contributiva di almeno cinque anni, elevabili fino al massimo del sessantatre per cento per sedici anni ed oltre di mandato.

3. La contribuzione volontaria fino al quinquennio può essere consentita per coloro che cessino dalla carica ed abbiano almeno trenta mesi di anzianità contributiva.

4. Il diritto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, ferme restando le condizioni stabilite nei commi precedenti, matura al compimento del sessantesimo anno di età.

5. Può essere prevista la facoltà di ottenere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio al compimento del cinquantesimo anno di età per coloro che non esercitano più il mandato, operandosi, in questo caso, una riduzione dell'assegno in misura proporzionalmente inferiore agli anni di anticipazione.

6. L'erogazione dell'assegno vitalizio è sospesa nel caso in cui il beneficiario riassuma la carica di consigliere regionale o venga eletto presso il Parlamento nazionale o presso il Parlamento europeo, per il periodo corrispondente alla durata del mandato.

7. Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, sono ricalcolati. Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.

ART. 4.

1. Ai fini della determinazione di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i contributi versati ai Fondi sono detratti dall'indennità di carica in conformità agli articoli 3 e 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

2. Il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, si applica alle indennità ed assegni spettanti anche ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario.

ART. 5.

1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 3, le regioni interessate possono provvedere mediante utilizzo delle proprie disponibilità di bilancio.